

D.g.r. 28 luglio 2011 - n. IX/2073

Ulteriori determinazioni in ordine all'applicazione dell'art. 17, comma 6 della legge 15 luglio 2011, n. 111 in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la d.g.r. IX / 2072 del 20 luglio 2011 ad oggetto «Determinazioni in ordine all'applicazione dell'art. 17, comma 6 della legge 15 luglio 2011, n. 111 in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria - (di concerto con l'Assessore Bresciani)»;

Ritenuto di confermare tutte le premesse, le valutazioni e le motivazioni in essa contenute e di confermare quindi, sulla base delle crescenti classi di valore di ricetta, di introdurre, per i cittadini non esenti, una quota fissa di ricetta, aggiuntiva al ticket già oggi corrisposto in forza della normativa vigente, che sia pari al 30% del valore del limite inferiore di ciascuna delle classi di valore, escludendo la quota fissa per ricetta di valore inferiore ai 5,01 euro, così come risulta dalla tabella seguente:

| fascia valore ricetta in euro | quota in euro fissa per ricetta non esente |
|-------------------------------|--|
| fino 5 0 | 0 |
| da 5,01 a 10 | 1,50 |
| da 10,01 a 15 | 3,00 |
| da 15,01 a 20 | 4,50 |
| da 20,01 a 25 | 6,00 |
| da 25,01 a 30 | 7,50 |
| da 30,01 a 36 | 9,00 |
| da 36,01 a 41 | 10,80 |
| da 41,01 a 46 | 12,30 |
| da 46,01 a 51 | 13,80 |
| da 51,01 a 56 | 15,30 |
| da 56,01 a 65 | 16,80 |
| da 65,01 a 76 | 19,50 |
| da 76,01 a 85 | 22,80 |
| da 85,01 a 100 | 25,50 |
| oltre 100 | 30,00 |

Ritenuto, altresì, sentiti ancora, in seguito alla approvazione della sopracitata d.g.r. IX / 2072 del 20 luglio 2011, i Ministri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, nel merito dei criteri di conteggio delle ricette non esenti relative all'esercizio 2010 e, conseguentemente, della definizione dell'impatto economico della delibera stessa:

• di adottare criteri conformi alle indicazioni fornite dagli organi tecnici dei sopracitati Ministri e di tenere quindi conto anche delle ricette relative a soggetti esenti ma riferite a prestazioni escluse dall'esenzione stessa;

• di ridefinire, congruentemente con i criteri sopra esplicitati, il numero delle ricette non esenti relative all'anno 2010 come esposto nella seguente tabella:

| fascia valore ricetta in euro | n° ricette non esenti anno 2010 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| fino 5 | 418.083 |
| da 5,01 a 10 | 919.046 |
| da 10,01 a 15 | 1.192.857 |
| da 15,01 a 20 | 2.932.695 |
| da 20,01 a 25 | 2.860.922 |
| da 25,01 a 30 | 723.523 |
| da 30,01 a 36 | 1.040.461 |
| da 36,01 a 41 | 576.942 |
| da 41,01 a 46 | 715.431 |
| da 46,01 a 51 | 244.562 |
| da 51,01 a 56 | 342.156 |
| da 56,01 a 65 | 502.645 |
| da 65,01 a 76 | 567.911 |
| da 76,01 a 85 | 316.130 |
| da 85,01 a 100 | 262.607 |
| oltre 100 | 1.240.164 |
| Totale | 14.856.136 |

• che per Regione Lombardia, considerato il numero e la distribuzione delle ricette sovra esposto, l'impatto della reintrodu-

zione della quota fissa di 10 euro per ricetta non esente dal 16 luglio 2011 al 31 dicembre 2011 è stimabile, sul reale peso del secondo semestre rispetto all'annualità intera, in un importo pari a 68 milioni di euro circa e pari a 148 milioni di euro circa per gli anni successivi al 2011;

• che le disposizioni del presente provvedimento decorrano a partire dalle prestazioni erogate dal 1° agosto del 2011, fatta salva la conclusione positiva dell'iter prevista dall'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lettera p-bis) punti 1 e 2;

Confermato che Regione Lombardia intende, nei tempi più favorevoli, accedere alla possibilità di individuare delle modalità alternative ed equivalenti in termini economici alla riscossione di una quota fissa di 10 euro per ricetta non esente, secondo le modalità previste dal sopracitato articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lettera p-bis) punti 1 e 2;

Ritenuto altresì di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché sul sito web dalla Direzione Generale Sanità;

Valutate ed assunte come proprie le predette determinazioni:

A voti unanimi espressi in termini di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, integralmente richiamate:

1. di far decorrere le disposizioni del presente provvedimento a partire dalle prestazioni erogate dal 1° agosto del 2011, fatta salva la conclusione positiva dell'iter previsto dall'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lettera p-bis) punti 1 e 2;

2. di stabilire, per i cittadini non esenti, una quota fissa di ricetta, aggiuntiva al ticket già oggi corrisposto in forza della normativa vigente, che sia pari al 30% del valore del limite inferiore di ciascuna delle classi di valore, escludendo la quota fissa per ricetta di valore inferiore ai 5,01 euro, così come risulta dalla tabella seguente:

| fascia valore ricetta in euro | quota in euro fissa per ricetta non esente |
|-------------------------------|--|
| Fino 5 | 0 |
| da 5,01 a 10 | 1,50 |
| da 10,01 a 15 | 3,00 |
| da 15,01 a 20 | 4,50 |
| da 20,01 a 25 | 6,00 |
| da 25,01 a 30 | 7,50 |
| da 30,01 a 36 | 9,00 |
| da 36,01 a 41 | 10,80 |
| da 41,01 a 46 | 12,30 |
| da 46,01 a 51 | 13,80 |
| da 51,01 a 56 | 15,30 |
| da 56,01 a 65 | 16,80 |
| da 65,01 a 76 | 19,50 |
| da 76,01 a 85 | 22,80 |
| da 85,01 a 100 | 25,50 |
| oltre 100 | 30,00 |

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché sul sito web dalla Direzione Generale Sanità,

Il segretario: Marco Pilloni